



Circolare n. 24/2025 RG

Roma, 18 luglio 2025

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: legge 30/12/2020, n. 178, articoli 1, commi da 139 a 142, e successive modificazioni: registrazione sul portale SIAN delle quantità di cereali acquistate o vendute sul mercato nazionale.

A distanza di oltre 4 anni dalla sua prima versione, la norma è entrata in vigore dal 1° luglio, dopo avere subito innumerevoli modifiche – sollecitate anche da CAI Agromec – volte ad escludere i soggetti che non effettuano operazioni di acquisto e vendita e non hanno effetti sul mercato.

Lo scopo iniziale, che le precedenti scritture avevano in parte disatteso inserendo fra gli obbligati anche gli stessi agromeccanici, era ed è quello di monitorare le quantità di cereali immessi e usciti dal mercato nazionale per monitorare e scoraggiare i comportamenti speculativi.

Sono pertanto soggette all'obbligo di registrazione coloro che acquistano o vendono cereali, oltre un certo limite annuo differenziato in base al prodotto:

- 30 tonnellate per grano duro, farro, segale, avena e cereali minori;
- 40 tonnellate per grano tenero e orzo;
- 60 tonnellate per il sorgo;
- 80 tonnellate per il mais.

Sono altresì esclusi il riso ed i prodotti da granella utilizzati come sostitutivi dei cereali, ma che tali non sono, come il grano saraceno (poligonacea) o la quinoa (chenopodiacea).

Le imprese il cui volume annuo di acquisti o vendite è inferiore ai valori indicati sono pertanto escluse da ogni obbligo; altre esclusioni riguardano le aziende che esercitano in via prevalente le attività di allevamento.

Sono parimenti escluse le aziende che impiegano cereali in un processo di trasformazione, tanto nel settore alimentare, quanto in quello mangimistico, già soggette al regime di tracciabilità delle materie prime impiegate, che sono quindi facilmente verificabili.

Lo stesso vale per le industrie sementiere: in questo caso i cereali sono destinati all'impiego e non alla macinazione, e non vanno quindi ad incidere sul mercato.

L'esenzione dall'obbligo di registrazione interessa anche i produttori che conferiscono il prodotto – in forza di apposito contratto – a strutture private o cooperative all'atto della trebbiatura, le quali si incaricano delle prescritte registrazioni.

L'esclusione per gli agromeccanici che effettuano lavorazioni per conto terzi, ma senza avere il possesso del prodotto, deriva dal DM 43350 del 30 gennaio 2025, che ha modificato il DM 507566 del 01/10/2024 e di cui si allega il testo coordinato con le modifiche..

Fra le imprese rappresentate sono soggette al nuovo adempimento sia quelle che producono e conservano i cereali in azienda senza conferirli “sotto trebbia”, sia quelle che svolgono attività di commercio di cereali, ancorché non dichiarata al registro delle imprese.

Gli operatori soggetti devono iscriversi al SIAN e attivare l'apposito Registro telematico: dopo di che registreranno tutte le operazioni, in carico e in scarico, entro il 20° giorno dalla fine del trimestre solare in cui le stesse sono avvenute.


La registrazione deve essere fatta in forma cumulativa e aggregata e deve riguardare il totale delle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento che, in prima istanza, è quello che va dal 1° luglio al 30 settembre 2025; la prima la registrazione scade quindi entro il prossimo 20 ottobre.

La registrazione dei movimenti può essere svolta direttamente dall'impresa, oppure tramite i centri autorizzati di assistenza in agricoltura (come Unicaa srl).

Il regime sanzionatorio prevede che, per l'omessa registrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria vada da € 500 a € 2.000; l'irregolare tenuta del registro, fattispecie in cui potrebbe rientrare la sua mancata attivazione, è punita con la sanzione da € 2.000 a € 4.000.

I controlli sull'adempimento degli obblighi di registrazione e di regolare tenuta dal registro, così come l'irrogazione delle relative sanzioni, sono affidati dal ministero all'Ispettorato centrale della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Cordiali saluti



Ufficio tecnico CAIAGROMECC

Allegato DM 507566 del 01/10/2024, modificato dal DM 43350 del 30/01/2025